



**15° punto OdG:**

**Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.**

Il Rettore ricorda che il consiglio di amministrazione nella seduta del 21 luglio 2017, ha effettuato una revisione straordinaria delle partecipazioni in società di capitali ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", e s.m.i.

Informa che lo stesso TUSP prevede all'art. 20 che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 2018 ed entro il 31.12 di ogni anno, effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove vengano rilevate difformità rispetto ai criteri suddetti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione.

Propone pertanto di procedere nel modo seguente:

- 1) relazionare brevemente i consiglieri sull'esito del piano straordinario di razionalizzazione adottato dal Consiglio del 21 luglio 2017;
- 2) ricordare i criteri di razionalizzazione previsti dalla normativa alla luce della specificità dell'ambito universitario;
- 3) procedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società e se necessario procedere all'adozione di un piano di riassetto.

**1) Esito del Piano Operativo di Razionalizzazione relativamente alle società di capitali partecipate dell'Ateneo al 31.12.2016**, il cui elenco viene riportato nell'**allegato 1**:

Il Rettore fa presente che il piano operativo adottato a luglio 2017 confermava lo stato di liquidazione di due società (ISP - IUAV Studi e Progetti S.r.l. e Veneto Nanotech s.c.p.a.) e il mantenimento della partecipazione in CRC – Centro di Ricerche Cliniche S.l.r. tenuto conto dell'adeguatezza della società ai requisiti normativi previsti dal TUSP.

Il Rettore fa presente che nel corso del 2017 la procedura di liquidazione della società **ISP -IUAV Studi e Progetti S.r.l.** si è conclusa *in bonis* e la società è stata cancellata dal registro delle imprese per scioglimento, come risulta dalla visura camerale (**allegato 2**).

**2) Criteri di razionalizzazione**

Il consiglio di amministrazione del 21 luglio 2017 ha esaminato i singoli criteri di razionalizzazione ne ha definito l'ambito di applicabilità alla luce della:

- composizione del portafoglio delle società partecipate e percentuale di partecipazione al capitale da parte dell'Università di Verona;
- specificità delle finalità istituzionali dell'Ateneo e segnatamente l'attività scientifica e didattica e terza missione, comprendente il trasferimento tecnologico attraverso il rapporto diretto con il territorio e il mercato del lavoro.

Il Rettore informa che tali condizioni permangono tutt'ora invariate e che le partecipazioni dell'Università di Verona in società di capitali ad oggi si riferiscono a società a responsabilità limitata e società consortili per azioni o a responsabilità limitata.

Il Rettore elenca di seguito i requisiti e i criteri di razionalizzazione previsti dal D.Lgs 175/2015 e s.m.i, così come adottati dal Consiglio di amministrazione del 21 luglio 2017 e precisa che, non essendo intervenuta alcuna modifica normativa, gli stessi saranno oggetto di applicazione al fine dell'analisi dell'assetto complessivo delle società.

**2.1) Criteri di necessità ed indispensabilità - Art.4, comma 1**

"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie** per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."

**2.2) Criterio: attività consentite - art. 4, comma 2**

Le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:



- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”
- 2.3) **Il criterio previsto dall'art. 4, comma 3**, relativo alla possibilità di detenere partecipazioni in società aventi ad oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio immobiliare, **non trova applicazione** all'interno del portafoglio partecipate dell'Università, non avendo partecipazioni di tale natura.
- 2.4) **Criterio: Oneri di motivazione analitica - art. 5 , commi 1 e 2**  
I requisiti contenuti in questi commi riguardano i contenuti dell'atto deliberativo di acquisto della partecipazione o della costituzione di una società che deve essere analiticamente motivato in ordine:
- alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali;
  - alle ragioni e finalità di tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa di risorse pubbliche;
  - alla gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.
- Il rinvio della norma di revisione a tali obblighi impone di controllare la sussistenza di tali motivazioni all'interno degli atti deliberativi.
- 2.5) **Criteri: Rapporto dipendenti/amministratori, duplicazioni di società con attività analoghe, limiti di fatturato medio, redditività, costi di funzionamento - art. 20, comma 2, lett. b), c), d) e e) del D.Lgs 175/2015 e s.m.i**
- art. 20, comma 2, lett. b): Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: obbligo di eliminazione
  - art. 20, comma 2, lett. c): Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali – obbligo di eliminazione
  - art. 20, comma 2, lett.d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100: razionalizzazione, soppressione o fusione delle società che non superano un fatturato medio superiore a 500.000 per il triennio 2016/2018. A partire dal triennio 2017-2019, il fatturato medio dovrà superare il 1.000.000 di euro.
  - art. 20, comma 2, lett.e): Partecipazioni in società costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti all'adozione del piano. Il criterio pone in evidenza la redditività della società
  - art. 20, comma 2, lett.f): necessità di contenimento dei costi di funzionamento
- 3) **Analisi dell'assetto complessivo delle società ed eventuale adozione di un piano di riassetto**

Al fine di procedere alla suddetta analisi è stata predisposta una relazione tecnica (**allegato n. 3**), ai sensi dell'art. 20, comma 2, del TUSP, che evidenzia quanto riassuntivamente di seguito esposto:



**Veneto Nanotech S.c.a.r.l.** La Società è stata creata dalla Regione Veneto, socio di maggioranza al 67,7 %, al fine di gestire il Distretto sulle nanotecnologie del Veneto. La partecipazione dell'Università di Verona è assai contenuta e pari allo 0,01% al 31.12.2017.

La società è stata posta in liquidazione in data 8 luglio 2015 e nominato il liquidatore Dott. Gabriele Vencato. Inoltre, a seguito della presentazione di istanza di fallimento, in data 17 novembre 2016 è stato nominato il liquidatore giudiziale Dott. Gaetano Terrin che segue il concordato preventivo omologato della società.

Tale Società non necessita di ulteriori decisioni. Rientrerà nella normale attività di monitoraggio che l'Università esercita sulle proprie partecipate.

**Crc – Centro Di Ricerche Cliniche S.R.L.** è una società a responsabilità limitata, costituita dall'Azienda Ospedaliera di Verona, quale socio unico, con atto pubblico in data 13 dicembre 2005, che si occupa di sperimentazione del farmaco.

L'Università di Verona è divenuta socia della società in data 28 giugno 2016, mediante stipula di atto di cessione di quota del capitale.

Attualmente, pertanto, la società CRC è partecipata dall'AOUI, socio di maggioranza per oltre il 51% del capitale e dall'Università degli Studi di Verona, socio di minoranza al 49%.

Dall'esame della scheda tecnica, non si rilevano motivazioni per cedere la partecipazione o porre in liquidazione la società.

Il Rettore precisa pertanto che l'esito dell'analisi effettuata delle società al 31.12.2017, secondo le valutazioni contenute all'interno della relazione tecnica, risulta essere il seguente:

Ente/Società	Forma giuridica	CF/P.I.	Partecipazione	% capitale posseduta al 31.12.2017	esito della rilevazione	note
Veneto Nanotech S.c.p.A. in liquidazione e concordato	Società consortile per azioni	03845260284	132 euro	0,01%	nessun provvedimento	trasformata nel 2018 in s.c.a.r.l.
CRC - Centro di ricerche cliniche S.r.l.	Società di Capitali Società a responsabilità limitata	0354600231	€ 9.738,00	49,90%	nessun provvedimento di riassetto	

e che pertanto non sussistono motivazioni per adottare un piano di riassetto delle società partecipate dall'Ateneo.

Il Rettore precisa infine che la relazione tecnica esamina anche la recente acquisizione della partecipazione in **SMACT S.c.p.a.**, costituita formalmente in data 17 dicembre 2018, al fine del suo inserimento nell'attività di controllo delle partecipazioni societarie dell'Ateneo. Ricorda che la società è un soggetto giuridico indipendente, destinatario del finanziamento per realizzare le attività previste dal progetto denominato "Competence Center SMATC", realizzato in collaborazione con le università del triveneto e altri enti di ricerca e non, capofila Padova in ambito di Industria 4.0.

La società sarà soggetta al monitoraggio, in particolare, dello stato di attuazione del progetto e del rispetto degli obiettivi di redditività e sostenibilità indicati nel business plan triennale.

Chiede pertanto al consiglio di amministrazione di deliberare in merito.

Il consiglio di amministrazione

- udita la relazione del Rettore;
- visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 , n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";



- visto il Decreto legislativo 26 giugno 2017 n. 100;
- viste le linee guida redatte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Corte dei Conti del 29 novembre 2018, in merito alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- esaminata la relazione tecnica sulle Società di Capitali partecipate dall'Ateneo;
- rilevato che non sussistono motivazioni per effettuare un riassetto delle società partecipate;

all'unanimità,

delibera

- di non adottare un piano di riassetto delle partecipazioni societarie dell'Ateneo;
- di dare mandato al Rettore di inviare il presente provvedimento alla sezione di controllo della Corte dei conti del Veneto, nonché alla struttura del MEF competente per l'indirizzo il controllo e il monitoraggio dell'attuazione del TUSP.